



COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 31/03/2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2017

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 31/03/2017 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 20:30 convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
FRANCHI ROMANO	S	ORSI FABRIZIO	S		
CUPPI VALENTINA	N	BIGNAMI VALERIO	S		
RIGHI SIMONE	S	CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA	S		
CORIAMBI ROMANA	S	DI BELLA KATYA	S		
GRILLI SILVANA	S	BATTISTINI MORRIS	S		
LOLLI LUCA	S	CARBONARO MARIA FRANCESCA	S		
BELLUZZI MASSIMILIANO	N				
<i>Totale Presenti: 11</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE Sig. NICOLA MANTELLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scudatori i consiglieri sigg.:

GRILLI SILVANA

CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

CARBONARO MARIA FRANCESCA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2017

Il Sindaco introduce la proposta di deliberazione facendo riferimento alle argomentazioni svolte sul punto precedente relative all'impossibilità di agire sulle leve fiscali. Riassume poi le tabelle contenute nell'atto.

La **Consigliere Katya Di Bella del Gruppo M5S** chiede se è intenzione del Comune di Marzabotto andare incontro alle aziende che sviluppano attività virtuose. Chiede cosa si possa fare in merito.

Il Sindaco risponde intendendo per aziende virtuose quelle che producono maggiori livelli occupazionali. Egli afferma che, nell'ambito del rispetto delle norme, si procederà alla verifica di ciò che si può fare a fronte di interventi importanti sul territorio.

Non essendoci altri interventi da parte dei consiglieri si passa al voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 31/03/2017

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale che sarà approvata in data odierna, con la quale verrà fissata un'aliquota pari a ZERO per tutte le fattispecie imponibili ai fini dell'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione n.64 del Consiglio Comunale in data 08/09/2014;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 31/03/2017

VISTO il D.L. n.244/2016 (Milleproroghe) con il quale il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2017;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma ex art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 504/92, sulla base dei criteri individuati dall'art.1, comma 13, della Legge 28/12/2015, n.208 i terreni agricoli ubicati nel Comune di Marzabotto sono esenti da IMU;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Marzabotto;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- l'art.1, commi da 21 a 24, Legge 208/2015 ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

CONSIDERATO, inoltre, che a decorrere dall'anno 2016:

- la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75 per cento;

PRESO ATTO della previsione dell'obbligo, posto in capo ai contribuenti che intendano far valere le predette agevolazioni, di presentare idonea dichiarazione su modello ministeriale;

VISTO l'articolo 1, comma 42, della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), che ha prorogato di un ulteriore anno le disposizioni previste dall'art.1 comma 26 della Legge 208/2015: *"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. (...) La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 31/03/2017

dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”, sospendendo anche per l’anno 2017 l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

RILEVATO, pertanto, che per l’anno d’imposta 2017 è unicamente possibile confermare o ridurre le aliquote IMU, nonché confermare o ampliare le detrazioni e le altre disposizioni agevolative in materia di IMU a favore dei contribuenti in vigore per l’anno 2016;

DATO ATTO che le aliquote e detrazioni IMU in vigore nel Comune di Marzabotto per l’anno 2016 stabilite con la propria deliberazione n.24 del 29/04/2016, sono le seguenti:

Fattispecie	Aliquota/ detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60%
Abitazioni e relative pertinenze come definite ai sensi dell’art. 13, comma 2, ultima periodo, del D.L. 201/2011, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (figli e/o genitore), ivi residenti anagraficamente e che la utilizzino come abitazione principale	0,76%
Fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, purché non locati - Fabbricati posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, purché non locati	0,86 %
Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato ex art. 2, comma 3 legge 431/1998	0,76 %
Altri immobili e aree fabbricabili	1,06 %
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2017 le aliquote e le detrazioni IMU già in vigore per l’anno d’imposta 2016, dando atto che:

- nel quantificare le aliquote IMU, si è tenuto conto della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio;
- il gettito IMU stimato per l’anno 2017, per la quota di competenza del Comune di Marzabotto, sulla base della conferma delle aliquote e detrazioni anno 2016, sarà al netto delle compensazioni ministeriali relative all’alimentazione ed all’assegnazione del Fondo di Solidarietà Comunale di Euro 273.261,79, per un gettito netto di € 1.298.000,00;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell’ente, come analiticamente illustrato nel Documento Unico di Programmazione;

VISTO lo schema del bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.36 in data 14/03/2017, immediatamente eseguibile;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari di conformità a firma del Segretario Comunale ai sensi del vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere dell’Organo di Revisione che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 31/03/2017

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 22/03/2017;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON la seguente votazione, espressa in forma palese dai n. 11 componenti consiliari presenti: votanti n. 11, astenuti nessuno, favorevoli n. 7 e contrari n. 4 (Cusimano, Di Bella, Battistini, Carbonaro);

DELIBERA

- 1) **Di approvare** per l'anno 2017, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive modificazioni ed integrazioni, come di seguito indicato:

Fattispecie	Aliquota/ detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,60%
Abitazioni e relative pertinenze come definite ai sensi dell'art. 13, comma 2, ultima periodo, del D.L. 201/2011, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (figli e/o genitore), ivi residenti anagraficamente e che la utilizzino come abitazione principale	0,76%
Fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, purché non locati - Fabbricati posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, purché non locati	0,86 %
Abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione a canone concordato ex art. 2, comma 3 legge 431/1998	0,76 %
Altri immobili e aree fabbricabili	1,06 %
Detrazione per abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	€ 200,00

- 2) **Di adottare** le seguenti disposizioni di recepimento delle modifiche poste dalla Legge n. 208/2015:
I soggetti che intendano avvalersi delle nuove agevolazioni introdotte dalla Legge n. 208/2015 potranno provvedervi optando, in alternativa, per:
a) presentazione di Dichiarazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento per la disciplina dell'IMU su apposito modello predisposto dal Comune;
b) presentazione di Dichiarazione IMU su modello ministeriale;
La dichiarazione, sia che venga scelta la modalità sub a) che la modalità sub b), deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento ed ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni.
- 3) **Di dare atto** che copia del presente provvedimento verrà trasmessa telematicamente, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, entro i

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 14 DEL 31/03/2017

termini stabiliti dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con mod. in Legge 214/2011 e ss.mm.ii.

- 4) Di dichiarare**, con la seguente, separata, votazione, espressa in forma palese dai n. 11, astenuti nessuno, favorevoli n. 7 e contrari n. 4 (Cusimano, Di Bella, Battistini, Carbonaro); la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to ING. ROMANO FRANCHI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to NICOLA MANTELLO

Parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to NICOLA MANTELLO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, TUEL

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all'albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11/04/2017 al 26/04/2017

ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 31/03/2017

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3, art. 134, D.Lgs. 267/2000)

Data:

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA

La presente è copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi, 11/04/2017

IL Segretario Generale

DR.SSA CLEMENTINA BRIZZI



COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 14

Del 31/03/2017

OGGETTO

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2017

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 14/03/2017 <i>F.to BIOLCHI ANTONELLA</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 14/03/2017 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>F.to BIOLCHI ANTONELLA</i>

COMUNE DI MARZABOTTO

Verbale del Revisore Unico

Premesso che l'art. 239 comma 1 lettera B) del T.U.E.L. prevede per l'Organo di Revisione la formulazione del parere in materia di proposte di contabilità, economato, patrimonio, e di applicazione dei tributi locali;

Esaminate le seguenti proposte di delibera, trasmesse dal Comune di Marzabotto per il rilascio del parere di competenza e iscritte all'o.d.g. del Consiglio Comunale previsto per il 31 marzo 2017, unitamente all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, già oggetto di separato parere:

- 1. Modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;**
- 2. Conferma aliquote 2016 per l'anno 2017 dell'Addizionale Irpef;**
- 3. Imposta Comunale Unica (IUC) - Aliquote e detrazioni d'imposta IMU per l'anno 2017;**
- 4. IUC - Aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017;**
- 5. IUC - Approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) e determinazione scadenza e numero rate di versamento;**
- 6. Approvazione Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 ed elenco annuale 2017;**
- 7. Approvazione DUP - Documento unico di programmazione 2017-2019.**

Preso atto del c. 26, dell'art. 1, della L. 208/2015 che prevede la sospensione temporanea della facoltà per gli enti locali di provvedere all'aumento delle tariffe e delle aliquote comunali rispetto a quanto deliberato per l'anno 2015, ad eccezione della Tari.

Visto il c. 42, dell'art. 1 della L. 232/2016 che modifica il c. 26 art. 1 della legge di stabilità 2016, estendendo al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli locali, ad esclusione della Tari;

Verificato che le suddette proposte di delibera sono conformi al dettato normativo; Considerato che il DUP è un documento di programmazione nel quale devono essere verificate le condizioni esterne ed interne e coerenza con il quadro normativo sovraordinato dove il giudizio di coerenza ed attendibilità contabile è relativo alla valutazione dei mezzi finanziari a disposizione, il fabbisogno finanziario degli investimenti da realizzare e gli impatti sulla spesa corrente, la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta di delibera in esame rilasciati dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Viste le disposizioni in materia delle norme di Legge;

Al termine dell'esame, il Revisore unico

esprime parere favorevole

all'approvazione della proposte di delibera sopracitate.

Cento, 27 marzo 2017

Il Revisore Unico Dr. Paolo Fava

